



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

ALLEGATO MANTENIMENTO DEL MARGINE Edizione 2004

Il presente Allegato integra le Disposizioni Generali facenti parte del Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie basato sul modello pubblicato dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea.

1. Esposizione Netta

(1) Principi Generali. Nel caso in cui, in qualunque momento nel quale si proceda al calcolo dell'Esposizione Netta ai sensi della sottosezione 2, una parte (di seguito denominata il "Fornitore del Margine") abbia un'Esposizione Netta Rettificata - derivante da qualunque Operazione e/o dal trasferimento del Margine ai sensi del presente Allegato - nei confronti dell'altra parte (di seguito denominata il "Ricevente il Margine"), il Ricevente il Margine può, con avviso al Fornitore del Margine, richiedere al medesimo di trasferire ad esso contanti (di seguito denominati "Margine in Contanti") o Titoli (di seguito denominati "Margine in Titoli") accettabili per il Ricevente il Margine e il cui Valore di Mercato complessivo, quando moltiplicato per una eventuale percentuale di valorizzazione concordata fra le parti (di seguito denominata "Percentuale di Valorizzazione"), dovrà essere almeno pari all'Esposizione Netta Rettificata. Con "Esposizione Netta Rettificata" si intende la somma dell'Esposizione Netta e di qualunque somma supplementare (di seguito denominata "Somma Indipendente") concordata in favore del Ricevente il Margine, meno qualunque Somma Indipendente concordata in favore del Fornitore del Margine. Tale avviso può essere reso in forma orale o nei modi previsti dalla Sezione 8(1) delle Disposizioni Generali. L'Esposizione Netta sarà determinata, e di conseguenza verrà fatta richiesta di trasferimento del Margine, in relazione a (a) tutte tali Operazioni, (b) specifici gruppi di Operazioni, (c) ciascuna singola Operazione o (d) altrimenti, come concordato fra le parti (nelle Disposizioni Speciali o altrimenti), a condizione che, in mancanza di tale accordo, (b) si applicheranno in

maniera che tutte le Operazioni di Riacquisto, tutte le Operazioni di Prestiti di Titoli e tutte le Operazioni Derivate formino ciascuna un gruppo separato di Operazioni a cui si applicherà il presente Allegato. Il "Valore di Mercato" dei contanti sarà il relativo valore nominale, convertito, se non denominato nella Valuta Base, ai sensi della sottosezione 2. Qualunque riferimento nel presente Allegato a Operazioni deve essere interpretato come riferimento a Operazioni di Riacquisto e/o Operazioni di Prestiti di Titoli e/o Operazioni Derivate.

(2) Calcolo. La persona designata dalle parti a tale scopo o, in mancanza di tale designazione, ciascuna parte (ciascuno di seguito denominato l'"Agente per la Valorizzazione") dovrà calcolare l'Esposizione Netta in ciascun Giorno di Valorizzazione entro le ore 11:00 antimeridiane ora di Bruxelles. L'Esposizione Netta sarà espressa come valore positivo nel caso l'Agente per la Valorizzazione sia, secondo il proprio calcolo, il Ricevente il Margine, altrimenti sarà espressa come valore negativo. Tutti i calcoli devono essere compiuti nella Valuta Base; qualunque somma non denominata nella Valuta Base dovrà essere convertita nella Valuta Base al tasso di Cambio Applicabile.

(3) Definizioni. Con "Esposizione Netta" si intende (I) in relazione a Operazioni di Riacquisto e Operazioni di Prestiti di Titoli, (l'eventuale) eccedenza, calcolata ai sensi della sottosezione 2, delle Passività del Fornitore del Margine rispetto alle Passività del Ricevente il Margine, e (II) in relazione alle Operazioni Derivate, la Somma Definitiva Potenziale di Regolamento, a condizione che (a) nel caso in cui il calcolo debba essere fatto ai sensi sia di (I), sia di (II), l'Esposizione Netta sarà pari al totale delle somme in tal modo calcolate, (b) l'ammontare di qualunque precedente Esposizione Netta Rettificata in relazione alla quale è già stato richiesto, ma non è stato completato, il trasferimento di un Margine,

dovrà essere sottratto da ogni Esposizione Netta calcolata in seguito e (c) nel caso in cui entrambe le parti agiscano in qualità di Agente per la Valorizzazione e i rispettivi calcoli dell'Esposizione Netta differiscano l'uno dall'altro, (i) l'Esposizione Netta sarà pari alla metà della differenza delle somme in tal modo calcolate da entrambe le parti (tale differenza essendo, al fine di evitare ogni dubbio, la somma dei valori assoluti di tali importi nel caso in cui uno sia positivo e l'altro sia negativo) e (ii) il Fornitore del Margine sarà la parte che ha calcolato il valore negativo o il valore positivo più basso;

con "Passività" si intende, in relazione a una parte, la somma di:

(a) i Valori di Mercato di qualunque Titolo trasferito a tale parte sulla base di una Operazione ovvero del presente Allegato e non ancora restituito all'altra parte, moltiplicato (i) in caso di Titoli Prestati, per la Ratio di Margine applicabile e (ii) in caso di Margine in Titoli, per la Percentuale di Valorizzazione applicabile;

(b) un importo in contanti pari alla somma di (i) l'ammontare, moltiplicato per la Ratio di Margine applicabile, della(e) obbligazione(i) di tale parte di pagare il Prezzo di Riacquisto in relazione a qualunque Operazione di Riacquisto nel caso in cui la Data di Valorizzazione pertinente sia la Data di Riacquisto, e (ii) il Valore di Mercato, moltiplicato per qualsiasi Percentuale di Valorizzazione applicabile, di qualunque Margine in Contanti trasferito a, e non restituito da, tale parte (compresi gli interessi maturati non pagati su tale Margine in Contanti); e

(c) l'ammontare in contanti o l'equivalente in contanti relativo a qualunque Distribuzione che deve essere pagata o trasferita da tale parte all'altra parte, ma che non è stata ancora pagata o trasferita;

con "Margine" si intende il Margine in Contanti o il Margine in Titoli;

con "Ratio di Margine" (chiamato anche "Scarto di Garanzia") si intende, in relazione a una Operazione di Riacquisto o di Prestito di Titoli, la percentuale concordata dalle parti per cui le Passività del Venditore o del Prenditore, in relazione in relazione rispettivamente al Prezzo di Riacquisto e ai Titoli Prestati sono moltiplicate,

come previsto nel precedente punto "Passività", in modo da determinare l'Esposizione Netta; in mancanza di un accordo in tal senso, la Ratio di Margine sarà pari a (a) in relazione alle Operazioni di Riacquisto, il Valore di Mercato dei Titoli Acquistati alla data in cui è stata stipulata la Operazione, diviso per il Prezzo di Acquisto, e (b) in relazione alla Operazione di Prestito di Titoli, (i) il Valore di Mercato, alla data in cui è stata stipulata la Operazione, di qualunque Margine che deve essere fornito all'inizio di tale Prestito di Titoli, moltiplicato per la Percentuale di Valorizzazione applicabile e diviso per il Valore di Mercato dei Titoli Prestati a tale data, e (ii) 100 per cento, nel caso non sia fornito alcun Margine all'inizio di tale Prestito di Titoli, a meno che le parti abbiano espressamente escluso la fornitura di un Margine per l'intera durata della Operazione, nel qual caso la Ratio di Margine sarà pari a zero fino alla Data di Restituzione;

Con "Somma Definitiva Potenziale di Regolamento" si intende la somma che, nel momento di ciascuna Data di Valorizzazione in cui si calcola l'Esposizione Netta in relazione a Operazioni Derivate ai sensi della sottosezione 2, l'Agente per la Valorizzazione, agendo come se fosse la Parte Calcolante (come definita nella Sezione 7(1)(a) delle Disposizioni Generali), determina come pari alla Somma Definitiva Potenziale di Regolamento calcolata in relazione a Operazioni Derivate (ma escludendo le Operazioni di Riacquisto e Prestiti di Titoli), nel caso in cui la stessa debba essere calcolata in quel momento e a quella data, tale determinazione dovendo essere effettuata in conformità con la Sezione 7(1)(a) delle Disposizioni Generali, eccetto che (a) nel caso in cui la determinazione possa essere fatta sulla base delle quotazioni denaro e lettera, la media aritmetica di tali quotazioni sarà usata per tale determinazione, e (b) l'ammontare delle Richieste di Margine sarà rettificato in modo tale da tenere in conto le Percentuali di Valorizzazione applicabili;

con "Data di Valorizzazione" si intende, in relazione al calcolo dell'Esposizione Netta, ciascuna delle date concordate come tali dalle parti, e, in mancanza di tale accordo, ciascun Giorno Lavorativo.

2. Notifica dell'Esposizione Netta e Trasferimento del Margine

(1) Notifica. Immediatamente dopo avere determinato l'Esposizione Netta, l'Agente per la Valorizzazione dovrà notificare a ciascuna parte pertinente l'Esposizione Netta Rettificata, e, dietro richiesta di una parte, fornire a tale parte una dichiarazione che illustri in dettaglio ragionevole le basi di calcolo dell'Esposizione Netta Rettificata.

(2) Trasferimento. Il Fornitore del Margine dovrà, al ricevimento dell'avviso indicato nella Sezione 1(1) (primo capoverso), trasferire al Ricevente il Margine con un Valore di Mercato complessivo almeno pari all'Esposizione Netta Rettificata non più tardi della data concordata per tale trasferimento, e, in mancanza di tale accordo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla ricezione di tale notifica, nel caso in cui tale notifica sia ricevuta in un Giorno Lavorativo prima delle ore 11.00 antimeridiane, e altrimenti, il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale ricezione.

(3) Composizione del Margine. Il Fornitore del Margine ha diritto a determinare la composizione del Margine da trasferire, a meno che il Ricevente il Margine abbia in precedenza pagato Margine in Contanti che non sia stato restituito o abbia trasferito Margine in Titoli che non gli sono stati ritrasferiti, nel qual caso il Fornitore del Margine dovrà restituire, come prima cosa, tale Margine in Contanti o restituire tale Margine in Titoli.

(4) Margine in Contanti. Un Margine in Contanti sarà accettabile ai fini della Sezione 1(1) se ritrasferito nella Valuta Base o in altra valuta che le parti possono avere indicato come idonea (nelle Disposizioni Speciali o altrimenti). Il pagamento del Margine in Contanti darà origine a un debito dovuto dal Ricevente il Margine al Fornitore del Margine e dovrà generare interessi ad un tasso ed a una scadenza concordati fra le parti. In assenza di tale accordo, il tasso sarà pari al Tasso Interbancario

diminuito dello 0,10 per cento annuo, e gli interessi saranno pagabili alla fine di ciascun mese solare e a ciascuna data in cui il Ricevente il Margine deve fornire o restituire il Margine.

(5) Margine in Titoli. Il Margine in Titoli dovrà essere considerato accettabile ai fini della Sezione 1(1) se i Titoli del pertinente tipo (a) sono stati specificati dalle parti (nelle Disposizioni Speciali o altrimenti) come idonei o (b) hanno una scadenza originaria non superiore a cinque anni e sono emessi dal governo centrale del paese in cui il Ricevente il Margine ha la sua sede principale o in cui è stato costituito, ha la sede legale o la residenza. Un trasferimento del Margine in Titoli darà origine all'obbligazione del Ricevente il Margine nei confronti del Fornitore del Margine di restituire tali Titoli come indicato nel presente Allegato.

(6) Soglie di Margine. Salvo nel caso di una restituzione di Margine ai sensi della sottosezione 7, un trasferimento di Margine avrà luogo solo (a) nella misura in cui l'Esposizione Netta supera l'eventuale ammontare della soglia concordata dalle parti (di seguito denominata "Soglia di Esposizione") in relazione all'Esposizione Netta del Ricevente il Margine, e (b) nel caso in cui il Valore di Mercato del Margine da trasferirsi superi l'eventuale ammontare minimo concordato per tale trasferimento (di seguito denominato l' "Ammontare Minimo di Trasferimento"). In assenza di accordo su uno o entrambi tali importi, essi saranno entrambi pari a zero.

(7) Restituzione del Margine. Una volta adempiute da una parte tutte le proprie obbligazioni ai sensi delle Operazioni, in relazione alle quali doveva essere trasferito il Margine come indicato nel quarto capoverso della Sezione 1(1), qualunque Margine, in precedenza trasferito e non restituito, dovrà essere restituito alla parte che lo ha trasferito.

3. Disposizioni Applicabili al Margine in Titoli

Le disposizioni di cui alla Sezione 3 dell'Allegato per le Operazioni di Riacquisto (relative alla sostituzione dei Titoli Acquistati) e alle Sezioni 2(3), 2(5)(b)(ii) e (d), 2(6) e 3 dell'Allegato per le Operazioni di Prestito di Titoli (relative all'interpretazione, alla mancata restituzione dei Titoli Prestati, ai casi particolari, alle Distribuzioni e ai diritti di sottoscrizione) si applicherà *mutatis mutandis* al Margine in Titoli trasferito ai sensi del presente Allegato, a condizione che (a) il consenso del Ricevente il Margine non sia richiesto per la sostituzione da parte del Fornitore del Margine di un nuovo Margine in Titoli accettabile ai sensi della Sezione 2(5) del presente Allegato in luogo di un Margine in Titoli precedentemente trasferito, e (b) in caso si verifichi un evento particolare di cui alla Sezione 2(6) dell'Allegato per le Operazioni di Prestito di Titoli relativo al Margine in Titoli, la pertinente Operazione non dovrà essere modificata o risolta, bensì a richiesta di una delle parti tale Margine dovrà essere sostituito da un Margine accettabile ai sensi delle Sezioni 2(4) o (5) del presente Allegato.